



## COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

### DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 31-05-2022

#### OGGETTO: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI ANNO 2022

L'Anno **duemilaventidue** e questo **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **21:20** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti:

Nominativo Consigliere		Presente	Assente
1)	FERRINI ALBERTO	X	
2)	BIAGINI JOHNNY	X	
3)	NESI EVARISTO	X	
4)	BILEI LINDA	X	
5)	BENINI MASSIMILIANO	X	
6)	MUSSIDA EMANUELA		X
7)	BASTIERI ENRICO		X
8)	DONATI ANTONIO IURI	X	
9)	VICHI ROBERTA	X	
10)	NERI MONIA	X	
11)	CIOMPI ANTONIO	X	

Risultano pertanto:

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 – Presenti n. 9 – Assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. **ALBERTO FERRINI in qualità di SINDACO**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **ANDREA MARTELLI**

La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di delibera, regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che sulla stessa sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/00

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

### VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

### RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è stato già applicato per l'anno 2021;

**VISTO** il piano finanziario approntato per l'anno 2022, con un costo complessivo di € 409.277,00 suddiviso in parte fissa 276.611,00 e parte variabile 132.666,00;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 28 del 31/5/2021 dove all’art.19 ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTO** il decreto 91 del 17/11/2021 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2022, la misura del TEFA è fissata al 5 %.”;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, per l’anno 2022 saranno pari a n.3, con scadenza:

- rata n. 1, scadenza il 30.06.2022;
- rata n. 2, scadenza il 30.08.2022;
- rata n. 3, scadenza il 30.10.2022;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 all’art.5, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono

suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**RITENUTO** dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, prevedendo che dall'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 per un totale di € 409.277,00;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO** altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

**EVIDENZIATO** che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

**PRESO ATTO** che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022:

- procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2022, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2022, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022 e che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione di accompagnamento di ARERA;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 30.12.2021;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** che il decreto sostegni del 7 maggio, D.L. n.73 del 28/5/21, ha modificato l'articolo 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 introduce che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs 3 aprile 2006, n°152 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022."

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **D E L I B E R A**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati A e B alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

\*\*\*\*\*

Sindaco: ci vogliono convincere che più le cose le sposti verso l'alto più migliorano. La legge ti dice come fare le tariffe. Poi come passi a un gestore si deve avere parametri uniformi. Dalla tabella allegata non si capisce tutto. Ma ho degli esempi da farvi.

Il Sindaco fa degli esempi sulla base delle superfici e dei componenti evidenziando una sostanziale uniformità rispetto allo scorso anno. Il problema è il funzionamento del servizio.

Cons. Neri: anche l'anno scorso erano tariffe fatte col PEF di REA. C'era grossa differenza col 2019 che erano fatte sulla base del nostro PEF. Questi 19 mila euro di ulteriore aumento nel 2022 di fatto incidono sulle utenze domestiche. Le tariffe sono aumentate del 4,59% e negli anni successivi è previsto un aumento del 6,19%. L'aumento viene da diversi parametri, tra cui inflazione programmata per 1,7%, e risultati gestione raccolta differenziata e noi come valutazione abbiamo insoddisfacenti.

Sindaco: però aumenterebbe il PEF con una raccolta differenziata implementata.

Cons. Ciompi: noi però non abbiamo margini di miglioramento e nella ATO c'è come missione il miglioramento dell'efficienza.

Assessore Benini: l'idea è efficientare il riciclo, però è da partire quando ci sarà un centro di raccolta che deve fare REA.

Cons. Vichi: i turisti arrivano e si chiedono perché la situazione dei rifiuti è questa. Perché non si fa la differenziata. Da tempo vi diciamo dell'esigenza di un centro di stoccaggio. Il gestore unico non ce l'abbiamo solo noi. Ci sono realtà che funzionavano prima e funzionano ora. Abbiamo una differenziata al 35% mentre gli altri comuni sono intorno al 70%.

Assessore Benini: abbiamo dovuto subire un passaggio al gestore che ha peggiorato il nostro servizio. Dobbiamo andare verso il riciclo e non verso la differenziata.

Cons. Ciompi: siamo resi impotenti a qualsiasi vessazione, non abbiamo margini di miglioramento. Diverso sarebbe stato se l'area fosse già stata fatta in passato, ma così non è stato. Anche ora nelle frazioni e in borgo a Castelnuovo i cittadini differenziano e gli operatori ecologici mettono poi tutto insieme!

\*\*\*\*\*

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione, palese per alzata di mano, del surriportato schema di deliberazione:

Componenti assegnati n. 11

Componenti presenti n. 09 ((Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Benini, Donati, Vichi, Neri, Ciompi)

Componenti votanti n. 09

Voti favorevoli n. 06 (Ferrini, Biagini, Nesi, Benini, Bilei, Donati)

Voti contrari n. 03 (Vichi, Neri, Ciompi)

Astenuti n.00

E pertanto con il risultato di cui sopra - accertato e proclamato dal Presidente, la deliberazione risulta **approvata a maggioranza**.

Il Presidente propone – ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Tuel approvato con D.Lgs.n. 267/00 la **immediata eseguibilità** del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato:

Componenti presenti n. 09 ((Ferrini, Biagini, Nesi, Bilei, Benini, Donati, Vichi, Neri, Ciompi)

Componenti votanti n. 09  
Voti favorevoli n. 06 (Ferrini, Biagini, Nesi, Benini, Bileii, Donati)  
Voti contrari n. 03 (Vichi, Neri, Ciompi)  
Astenuti n.00  
L'immediata eseguibilità è **approvata a maggioranza**

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

**II SINDACO**  
**ALBERTO FERRINI**

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. ANDREA MARTELLI**

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**ANDREA MARTELLI**

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.